REGOLAMENTO (CE) N. 1676/1999 DEL CONSIGLIO del 19 luglio 1999

che fissa i prezzi di orientamento nel settore del vino per la campagna 1999/2000

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (¹), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando quanto segue:

- (1) nel fissare i prezzi d'orientamento per i diversi tipi di vino da tavola, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di procurare alla popolazione agricola un tenore di vita equo, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;
- (2) per conseguire tali obiettivi è di importanza fondamentale evitare che aumenti il divario tra produzione e domanda; a tal fine occorre fissare i prezzi di orientamento per la campagna 1999/2000 allo stesso livello di quelli adottati per la campagna precedente;
- (3) i prezzi di orientamento devono essere fissati per ciascun tipo di vino da tavola rappresentativo della

produzione comunitaria, quali definiti dall'allegato III del regolamento (CEE) n. 822/87,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo I

Per la campagna 1999/2000, i prezzi di orientamento per i vini da tavola sono fissati come sotto indicato:

Prezzo di orientamento
3,828 EUR/% vol/hl
3,828 EUR/% vol/hl
62,15 EUR/hl
3,828 EUR/% vol/hl
82,81 EUR/hl
94,57 EUR/hl

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1º settembre 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addi 19 luglio 1999.

Per Il Consiglio Il Presidente K. HEMILÀ

^(*) GU L 84 del 27.3.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1627/98 (GU L 210 del 28.7.1998.

pag. 8). (7) GU C 59 dell'1.3.1999, pag. 12. (7) GU C 219 del 30.7.1999.

⁽f) GU C 169 del 16.6.1999.